



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 4327
Li 22 GIU, 2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 9 DEL 29/04/2016

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU - ANNO 2016**

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 18.00 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messò, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Petrucci Adelmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Macciocca Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Falamesca Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Cola Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ricci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Agostini Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	D'Ascenzi Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bellucci Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11	--

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini

COMUNE DI ACUTO
RELAZIONE DI PRESIDENTE

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti.

N. 240 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 22/06/2016 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 07/07/2016.

Acuto 22/06/2016

L'impresso adretto
(Massimo ROSSI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- a) il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha approvato le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale prevedendo negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- b) la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), che ai commi da 639 a 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/07/2015, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2015;

RICHIAMATA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- a) l'art. 1, comma 10 che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che dispone la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale;
- b) l'art. 1, commi 21 e 23 che disciplinano le modalità della determinazione del valore catastale immobili cat. D ed E;
- c) l'art. 1 comma 13 che recita *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."*;

RICHIAMATO la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 che inserisce il Comune di Paliano tra i comuni montani;

RICHIAMATA la nota del MEF n. 2472 del 29.01.2016 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU)- Tributo per servizi indivisibili (TASI) – Riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai famigliari- Obbligo di registrazione del contratto*" e la successiva Risoluzione del MEF N. 1/DF del 17.02.2016 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU)- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016)- Disposizioni concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai famigliari-Modalità applicative.*" che forniscono chiarimenti applicativi alle disposizioni contenute nel comma 10, art. 1 della legge n. 208/2015;

RICHIAMATI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RITENUTO di dover stabilire le aliquote IMU per l'esercizio 2016;

RICHIAMATO il comma 26 art.1 Legge 208 del 28 dicembre 2015, che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli Enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 parte prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con il terzo Decreto correttivo del Ministero dell'economia e Finanza del 01.12.2015, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" che dispone "*Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008*";

RITENUTO necessario con il presente provvedimento, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione, confermare per l'annualità 2016, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria deliberate per l'anno 2015, come di seguito esplicate:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,60%
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione per la quota di rendita non eccedente € 500,00	ESENTE
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale che non possono usufruire dell'agevolazione come disciplinato dall'art.8 comma 1 lettera c) del regolamento IUC componenti IMU e TASI	0,76%
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie	0,94%

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il Comunicato del Ministero dell'interno del 26 febbraio 2016, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis, così come modificato dall'art.1 comma 10 lett.e della legge di stabilità 2016, e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: *13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai*

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale del 27/04/2016);

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28.08.2014, e successivamente integrato con delibera di Consiglio Comunale n°37 del 15/10/2014 per la componente TARI;

Tutto ciò premesso

Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto

Consiglieri presenti e votanti n. 11;

n. 8 voti favorevoli, contrari 3 (Cori, D'Ascenzi e Bellucci)

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazioni principali A1, A8,A9 e relative pertinenze	0,60%
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,76%
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie	0,94%
Detrazione per abitazione principale categorie A1, A8,A9	€ 200,00

2 DI PRECISARE che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile , ai sensi dell'art 1 comma 10 lettera 0a) della legge di stabilità 2016;

3 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis (così come modificato dall'art.1 comma 10 lettera e della legge di stabilità 2016) e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11;

n. 8 voti favorevoli, contrari 3 (Cori, D'Ascenzi e Bellucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

F. to IL PRESIDENTE
Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to D.ssa Maria Chiara Toti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li 22 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to D.ssa Maria Chiara Toti

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li 22 GIU. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Chiara Toti
